

dei probi-viri era stato studiato completamente dal Ministero precedente, e che l'attuale non ha posto alcun indugio a presentarlo all'approvazione del Parlamento, tanto che esso è già dinanzi alla Camera. Il Governo non merita quindi nessuna censura.

Entrando poi nell'argomento della interpellanza, l'onorevole Rossi si è fermato all'articolo 3 della legge del 1865. Ma egli sa meglio di me che la legge non bisogna interpretarla citando un solo articolo. Bisogna considerarla nell'insieme delle sue disposizioni.

In civile est nisi tota lege perspecta judicare, cavere, respondere, è un insegnamento del Diritto Romano.

Ora io prego l'onorevole interpellante di leggere l'articolo 7, in cui è detto così: "Nelle cause indicate nel n. 50 dell'articolo precedente l'iscrizione ha luogo sulla presentazione di un ordine scritto del capo della Corte, del tribunale o della pretura, presso cui si tratta la causa o l'affare."

Questa disposizione si coordina con quella dell'articolo 6, in cui si prescrivono le modalità da adempiere per l'ammissione al gratuito patrocinio. Ed anche l'articolo 6 comprende soltanto Corti, tribunale e pretura.

Viene poi l'articolo 12 il quale suona così:

"L'ammissione al gratuito patrocinio per le cause che debbano essere trattate avanti i pretori od i tribunali civili e correzionali, viene fatta dalla Commissione presso il tribunale, nel cui circondario dovrà aver luogo il giudizio od avanti cui sarà per discutersi la causa; e per quelle da trattarsi innanzi le Corti di appello, dalla Commissione esistente presso la Corte stessa."

E l'articolo 13 dice: "Pei giudizi che debbano essere trattati avanti la Corte di cassazione l'ammissione suddetta è ordinata dalla Commissione istituita presso la Corte..."

Infine l'articolo 14 prescrive: "L'ammissione al gratuito patrocinio per le cause che debbono essere trattate avanti altri tribunali, od autorità per affari giudiziari, è concessa dalla Commissione presso la Corte d'appello, nel cui territorio trovansi le autorità suddette."

Dunque veda l'onorevole interpellante che dall'insieme di questi articoli si ricava chiaramente che non c'è nessuna Commissione incaricata di ammettere al gratuito patrocinio per le cause da trattarsi avanti ai giudici conciliatori; lo che significa che nella legge della quale discutiamo non

è compresa la giurisdizione del giudice conciliatore.

Io mi auguravo che l'onorevole interpellante si sarebbe accontentato delle mie dichiarazioni relative al tema in discussione, ma egli ha voluto invece presentare una mozione.

Se le mie parole potessero giungere fino a lui, io lo esorterei di voler rimandare ad altro tempo la presentazione di questa mozione, ma se egli insiste, io fin d'ora dichiaro, che la respingo. Intanto la Camera dovrà stabilire quando la mozione stessa dovrà essere discussa.

Rossi Rodolfo. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Rossi Rodolfo. Io non avrei nessuna difficoltà di ritirare la mia mozione per deferenza all'onorevole rappresentante del ministro di grazia e giustizia. Egli dice che accetta di studiare la questione e di fare delle proposte quando si presenteranno le modificazioni alla legge sul gratuito patrocinio.

Ora se la mia mozione sarà pel ministro un soggetto di studio e ne terrà conto quando presenterà le modificazioni alla legge, io non voglio fare cosa sgradita a lui e ritiro la mia mozione. (*Bene!*)

Della Rocca, sotto-segretario di Stato di grazia e giustizia. Ringrazio l'onorevole interpellante della cortesia che mi ha addimostato e della deferenza che ha avuto per me; ma, intendiamoci bene, io non posso prendere un impegno formale: non credo che il Governo sia in grado di presentare subito qualche modificazione alla legge del gratuito patrocinio; esso però ne ha formato e continuerà a formarne argomento di studio.

Certamente, le idee svolte dall'onorevole interpellante saranno esaminate, e prese in quella considerazione che le circostanze e la condizione delle cose e anche le osservazioni che io gli ho rivolto, permetteranno.

Rossi Rodolfo. Allora, signor presidente, prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole rappresentante il ministro, mi dichiaro soddisfatto e ritiro la mia mozione.

Presidente. Sta bene.

Viene l'interpellanza dell'onorevole Amore al ministro di grazia e giustizia, sui criteri coi quali intende attuare l'istituto della liberazione condizionale dei condannati.

Della Rocca, sotto-segretario di Stato di grazia e giustizia. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Della Rocca, sotto-segretario di Stato di grazia